

# TOMIOLO

## STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 09 di

## SPAZIO AZIENDE – settembre 2017

<p><b>Riforma terzo settore</b></p> <p><b>D.Lgs. 3.7.2017, n. 117</b></p>	<p>È stato pubblicato sul S.O. n. 43 alla G.U. 2.8.2017, n. 179 il Decreto contenente il Codice del Terzo Settore (CTS) emanato a seguito della Riforma del terzo settore che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia.</p>
<p><b>Tardività lettera d'intento</b></p> <p><b>Sentenze CTR Lombardia 5.7.2017, nn. 2965, 2966 e 2967</b></p>	<p>L'invio tardivo all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento consegnata dall'esportatore abituale al fornitore costituisce una violazione meramente formale, non sanzionabile.</p>
<p><b>Interessi di mora secondo semestre 2017</b></p> <p><b>Comunicato MEF 24.7.2017</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 24.7.2017, n. 171 il Comunicato del MEF con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.7 – 31.12.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 8,00% (0% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere;</li> <li>– 10,00% (0% + maggiorazione 10%) per la vendita di alimenti deteriorabili.</li> </ul>
<p><b>Proroga dichiarazioni 2016</b></p> <p><b>DPCM 26.7.2017</b></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 28.7.2017, n. 175 il Decreto che dispone la proroga al 31.10.2017 del termine di presentazione delle dichiarazioni relative al 2016 e, in particolare del mod. REDDITI 2017, del mod. IRAP 2017 e del mod. 770/2017.</p>
<p><b>Ravvedimento comunicazione liquidazioni IVA</b></p> <p><b>Risoluzione Agenzia Entrate 28.7.2017, n. 104/E</b></p>	<p>Sono stati forniti chiarimenti in merito al ravvedimento operoso dell'omesso / errato invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA al quale è applicabile la sanzione di € 500, ridotta a € 250 qualora entro 15 giorni dalla scadenza il contribuente provveda all'invio della comunicazione omessa / corretta.</p>
<p><b>Cessione terreno su cui insiste fabbricato</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione 1.8.2017, n. 19129</b></p>	<p>Non comporta l'emersione di una plusvalenza la cessione di un terreno sul quale insiste un fabbricato. Ciò anche nel caso in cui il cedente abbia presentato la domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza.</p>
<p><b>Controlli formali dichiarazioni 2015 e lettere di compliance</b></p> <p><b>Comunicato stampa Agenzia Entrate 2.8.2017</b></p>	<p>È fissato al 2.10.2017 il termine entro il quale devono essere fornite le risposte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– richieste di documentazione per i controlli formali delle dichiarazioni dei redditi relative al 2015;</li> <li>– comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate relative a varie tipologie di reddito per il 2013 nonché ai dati degli studi di settore presentati nel periodo 2013 – 2015.</li> </ul>

## COMMENTI

### IL NUOVO “BONUS PUBBLICITÀ”

Tra le novità introdotte dal DL n. 50/2017, c.d. “Manovra Correttiva”, si segnala l’agevolazione concessa, **a decorrere dall’anno 2018**, alle imprese / lavoratori autonomi relativamente alle **spese di pubblicità** su giornali, televisione e radio.

In particolare con l’intento di:

- incentivare le imprese e lavoratori autonomi ad impiegare strumenti pubblicitari al fine di accrescere e sviluppare la propria attività;
- “sostenere” il comparto dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale;

prevede il riconoscimento di uno specifico **credito d’imposta proporzionato alla spesa incrementale delle “campagne pubblicitarie”** effettuate.

#### SOGGETTI BENEFICIARI

La norma riguarda le **imprese** e i **lavoratori autonomi** a prescindere dalla forma giuridica e dall’iscrizione ad un Albo professionale.

#### INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L’agevolazione in questione si sostanzia in un **credito d’imposta** connesso alle spese in campagne pubblicitarie effettuate tramite:

- **stampa periodica / quotidiana;**
- **emittenti televisive;**
- **emittenti radiofoniche locali** (analogiche o digitali).

Per aver diritto al credito d’imposta è necessaria la **sussistenza di un “investimento incrementale”**, ossia del fatto che l’investimento effettuato sia **superiore almeno dell’1% di quello sui medesimi mezzi di informazione dell’anno precedente**.

Merita evidenziare che il beneficio in esame, sarà attribuito nel 2018 con riferimento agli investimenti pubblicitari “effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione” del citato Decreto, ossia dal 24.6.2017.

#### MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta è pari al **75% - 90% del valore incrementale** degli investimenti effettuati.

Ammontare del credito d’imposta	Soggetti beneficiari
<b>90%</b>	Micro imprese, PMI e startup innovative
<b>75%</b>	Altri soggetti

#### MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta sopra descritto può essere **utilizzato soltanto in compensazione**, mediante il mod. F24, **previa istanza al Dipartimento** per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### Esempio



La Alfa srl ha effettuato nell’anno n spese pubblicitarie per un importo pari a € 20.000. Per poter usufruire del “bonus pubblicità” nell’anno n + 1 deve sostenere almeno un importo pari a € 20.200 (20.000 + 1%).  
Ipotizzando che nell’anno n + 1 ha effettuato spese pubblicitarie per € 27.000 il credito d’imposta alla stessa spettante risulta pari a € 5.250 [(27.000 – 20.000) x 75%].

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE

L'operatività del beneficio in esame richiede l'emanazione di un **apposito DPCM contenente le relative disposizioni di attuazione**. In particolare dovranno essere definiti:

- i tipi di investimento che consentono di accedere al beneficio;
- i casi di esclusione;
- le procedure di riconoscimento, concessione e utilizzo del credito;
- la documentazione necessaria;
- il sistema dei controlli per verificare il rispetto del limite massimo agevolabile.

### SCADENZARIO Mese di **SETTEMBRE**

Merita evidenziare che:

- il DPCM 26.7.2017 ha effettuato l'invio del mod. REDDITI / IRAP 2017, nonché del mod. 770/2017 al 31.10.2017;
- il DPCM 28.7.2017 ha differito al 30.9.2017 la presentazione dell'istanza di accesso alla c.d. "voluntary disclosure – bis";
- un DPCM di prossima emanazione prevede il differimento al 28.9.2017 dell'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute del primo semestre 2017.

#### Lunedì 18 settembre

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di agosto da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta dovuta.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);</li> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500 (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della seconda rata 2017 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

<p style="text-align: center;"><b>INPS GESTIONE SEPARATA</b></p>	<p>Versamento del contributo del 24% - 32,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a agosto a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 32,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 33,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA. I maggiori contributi vanno versati entro il 16.10.2017</p>
<p style="text-align: center;"><b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b></p>	<p>Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);</li> <li>• al secondo trimestre (soggetti trimestrali).</li> </ul> <p>La comunicazione va effettuata utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia.</p>

**Lunedì 25 settembre**

<p style="text-align: center;"><b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b></p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto (soggetti mensili).</p> <p>Il Decreto "Mille proroghe" ha ripristinato l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.</p>
---	--

**Giovedì 28 settembre**

<p style="text-align: center;"><b>COMUNICAZIONE FATTURE EMESSE / RICEVUTE 2017</b></p>	<p>Invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al primo semestre 2017 ex D.Lgs. n. 127/2015 come definito dall'Agenzia con il Provvedimento 27.3.2017.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SPESOMETRO 2017</b></p>	<p>Invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al primo semestre 2017.</p>

**Lunedì 2 ottobre**

<p style="text-align: center;"><b>MOD. 730/2017 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO</b></p>	<p>Richiesta al sostituto d'imposta di non versare / versare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2017 la seconda o unica rata dell'acconto 2017.</p>
<p style="text-align: center;"><b>IVA RIMBORSO IMPOSTA ASSOLTA NELL'UE</b></p>	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato UE relativa al 2016 da parte degli operatori residenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>INPS DIPENDENTI</b></p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p style="text-align: center;"><b>VOLUNTARY DISCLOSURE BIS</b></p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria c.d. "Voluntary disclosure bis".</p> <p>La procedura può essere attivata a condizione che il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non abbia già presentato in precedenza l'istanza, anche per interposta persona;</li> <li>• non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame.</li> </ul>